



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 255 del 23/12/2023 di "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado";

ESAMINATA l'istanza prot. n. 12021 del 15/07/2020 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in Romania, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla Sig.ra Muscarneri Antonella, per le classi di concorso A-01, A-16, A-37, A-60;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo della predetta istanza, relativa al titolo di formazione sottoindicato, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTA l'Attestazione n. 82883 rilasciata in data 10/10/2019 dal Ministero dell'Istruzione Nazionale della Romania, che dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce all'interessata "*il diritto di insegnare nell'ambito architettura, nell'insegnamento preuniversitario in Romania*";

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza dell'attestazione rispetto a quanto previsto in materia, ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

TENUTO CONTO dei principi stabiliti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 18 del 28 dicembre 2022 e n.n. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito da questa Direzione Generale, reso relativamente alla valutazione dei corsi professionalizzanti svolti in Romania dalla Sig.ra

Muscarneri Antonella, che il richiesto riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, considerato *“che il campo oggetto del riconoscimento, Architettura, legato come di consueto in Romania alla laurea o al diploma accademico posseduti, è coerente con la classe di concorso oggetto del presente riconoscimento ed è assimilabile comunque al campo della Tecnologia, in quanto nell’ordinamento italiano non esistono lauree in Tecnologia ma l’insegnamento della Tecnologia è affidato a docenti in possesso di lauree in Architettura e Ingegneria”*; considerata *“la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione ricevuta”*; considerato anche *“che l’istante è in possesso di laurea in Architettura”* e che *“presta attualmente servizio come supplente fino al 30/6/2025 nella Scuola primo grado, Cl. Conc A060; Tipo posto: Normale”*; e, infine, *“in considerazione dell’assenza di esperienze professionali d’insegnamento sulla Cl. Di concorso in oggetto”*;

RITENUTO in particolare, che, quanto alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l’effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a “formazioni continue a tempo pieno”, tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano;

RITENUTO altresì, che la produzione di una ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il “livello” richiesto per l’analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell’attestazione di competenza professionale (come previsto dall’art.11 della direttiva europea 2013/55/UE) che fa riferimento al “diritto all’insegnamento”, in assenza di richiami alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

VERIFICATA, pertanto, la non sovrapposibilità dei percorsi italiano e rumeno e il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all’esito dei percorsi previsti dall’ordinamento vigente in Italia;

RITENUTA la necessità per la Sig.ra Muscarneri Antonella di integrare la formazione ai fini dell’esercizio della professione docente, secondo le modalità specificate nel D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

CONSIDERATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l’idoneità dello stesso ad esercitare una professione regolamentata;

CONSIDERATO che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche, nell’esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell’autorità competente;

DISPONE

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

a) diploma di istruzione post secondario:

- Laurea Specialistica in Architettura (Classe 4/S delle lauree specialistiche in Architettura e

Ingegneria Edile – D.M. 509/1999) conseguita presso l'Università di Palermo (Italia) in data 22/07/2013;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento:

- *Programul de studii psihopedagogice* (Programma di studi psicopedagogici) *Nivel I* n. 509 del 18/06/2019 e *Nivel II* n. 728 del 10/09/2019 rilasciati dall'Università "Dimitrie Cantemir" di Targu Mures (Romania);

posseduto dalla cittadina italiana Muscarneri Antonella, nata a Ribera (AG) il 10/03/1985, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nella classe di concorso:

A-60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessata.

La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta scritta da inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza.

Le prove delle misure compensative saranno sostenute nella provincia di Agrigento, preferenza indicata dall'interessata in sede di istanza.

2. La prova attitudinale consiste in una prova scritta e una prova orale, ed è volta ad accertare la padronanza metodologica-didattica della disciplina attraverso la preparazione di una lezione-tipo su una delle tematiche del programma e l'inserimento della lezione all'interno di una coerente programmazione didattica secondo la normativa ordinamentale vigente in Italia.

La prova scritta (consistente in quesiti a risposta aperta) è volta a verificare la capacità di illustrare (in relazione a un tema correlato alle competenze e ai contenuti previsti dalle Indicazioni Nazionali per il I ciclo per l'insegnamento di Tecnologia) gli obiettivi specifici di apprendimento, le tecniche di presentazione, la tipologia di attività didattiche e di esercizi, l'utilizzo di sussidi, le modalità di verifica e i criteri di valutazione, i tempi necessari per le varie fasi e l'inserimento nel curriculum e i possibili raccordi interdisciplinari.

Tale prova verterà sul seguente programma:

– Analisi critica delle principali metodologie per l'insegnamento sviluppate nella ricerca relativa alla didattica delle tecnologie anche in riferimento allo specifico ruolo dell'insegnante e ai nodi concettuali e didattici dell'insegnamento e apprendimento negli ambiti disciplinari specifici in coerenza con gli obiettivi fissati dalle indicazioni nazionali per il primo ciclo.

– La didattica pratica e sperimentale come metodologia per l'insegnamento e apprendimento della tecnologia: ruolo ed esempi operativi.

– Progettazione e sviluppo di attività di insegnamento della tecnologia: illustrazione dei principi e delle metodologie per la progettazione e costruzione di attività sperimentali e di laboratorio e più in generale di un curriculum di attività appropriato, tenendo presente gli aspetti peculiari del linguaggio della tecnologia e le esigenze di consolidamento/potenziamento del linguaggio specifico degli ambiti tecnologici di interesse.

– Studio dei processi di insegnamento e apprendimento della tecnologia mediati dall'uso delle

nuove tecnologie, con particolare attenzione alle tecnologie digitali sia per gli aspetti di rappresentazione grafica sia per gli aspetti prettamente informatici. Analisi delle potenzialità e criticità dell'uso di strumenti tecnologici per l'insegnamento e apprendimento dei fondamenti della classe e analisi delle pratiche didattiche per l'apprendimento degli stessi fondamenti mediante esperienze di laboratorio, gruppi di lavoro, progetti, dimostratori, prototipi, ecc., con particolare attenzione allo specifico ruolo dell'insegnante e ai nodi concettuali, epistemologici e didattici.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

- I problemi generali relativi alla didattica di Tecnologia nel primo ciclo di istruzione; le modalità di verifica e di valutazione; i sussidi didattici più efficaci; l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione;
- Le Indicazioni nazionali per il I ciclo (parte generale e parte specifica per l'insegnamento della Tecnologia); la normativa sugli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo;
- Illustrazione di un percorso didattico relativo ad un tema preciso e ben delimitato, in relazione al quale dovrà essere precedentemente fornita una scheda d'unità didattica con i seguenti dati: destinatari, prerequisiti, contenuti e testi, strategia e strumenti, obiettivi, modalità di verifica.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

La Commissione giudicatrice sarà costituita da un Presidente (Dirigente scolastico) e da due docenti della classe di concorso interessata, in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D. Lgs. n. 206/2007 come modificato dal D. Lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta dell'interessata, non prima di sei mesi.

3. Alternativamente, il tirocinio di adattamento, della durata di non meno di 300 ore, si svolgerà presso una scuola secondaria di primo grado e sarà espletato nell'arco di un intero anno scolastico per tutta la durata dello stesso.

Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole.

In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessata, e conseguentemente, è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.

In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 23 del D. Lgs. n. 206/2007 come modificato dal D. Lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta.

4. Il giudizio finale motivato della prova attitudinale o del tirocinio, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dall'Ufficio alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio V - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi

effetti giuridici.

5. Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione delle misure compensative nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

6. Il presente provvedimento è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonella Tozza